



COMUNE di SAN VITO DI LEGUZZANO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 49 del 28.11.2013

INDICE

<i>Articolo</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Pagina</i>
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE		
1	Oggetto del presente regolamento	4
2	Principi generali	5
3	Classificazione dei rifiuti	5
4	Rapporti con Associazioni di Volontariato	6
5	Assimilazione	6
TITOLO II – CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI		
6	Disposizioni generali	9
7	Raccolta "porta a porta" – Disposizioni generali	9
8	Raccolta "porta a porta" – Raccolta della frazione secca non riciclabile	10
9	Raccolta "porta a porta" – Raccolta della frazione umida riciclabile	11
10	Raccolta "porta a porta" – Utenze condominiali, collettive, economico/produttive	12
11	Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani – Definizioni e criteri generali di svolgimento del servizio	13
12	Servizio per piccoli produttori – Indicatori statistici della produzione	13
13	Conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	14
14	Frazione umida dei rifiuti assimilati	14
15	Riciclaggio domestico della frazione umida	14
16	Raccolta differenziata – Raccolta del secco recuperabile	15
17	Raccolta differenziata – Specifiche sulle raccolte differenziate del secco riciclabile	15
18	Raccolta Differenziata Rifiuti Urbani Pericolosi – Disposizioni generali	16
19	Raccolta Differenziata Rifiuti Urbani Pericolosi – Disposizioni Specifiche	17
20	Raccolta differenziata – Raccolta della frazione ingombrante	17
21	Raccolta differenziata – Raccolta dei beni durevoli	18
22	Raccolta differenziata – Raccolta della frazione verde	18
23	Raccolta differenziata – Raccolta dei rifiuti inerti	18
24	Collocazione e caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Solidi urbani riciclabili	19
25	Campagne di sensibilizzazione e di informazione	19
TITOLO III – SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI		
26	Raccolta carta e cartone o multimateriale da utenze non domestiche ma assimilate	20
TITOLO IV – CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI		
27	Veicoli a motore	20
TITOLO V –ALTRE NORME DI PULIZIA		
28	Raccolta presso aree pubbliche o di uso pubblico, cestini portarifiuti	20
29	Disposizioni per la pulizia di aree private, aree occupate da esercizi pubblici, aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie, aree di scarico e trasporto merci, aree pubbliche	21

30	Feste popolari e mercati	23
31	Spazzamento strade	24
32	Altri servizi ambientali	25
TITOLO VI –DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI		
33	Divieti ed Obblighi generali	25
34	Divieti circa la collocazione dei contenitori	27
35	Attività di controllo	27
36	Ordinanze contingibili ed urgenti	28
37	Sanzioni generali	28
38	Sanzioni specifiche	28
39	Danni e risarcimenti	31
TITOLO VII –ALTRE NORME		
40	Validità del presente regolamento	32
41	Norme finali	32

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è predisposto, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità e della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rifiuti cui si rimanda per le principali definizioni e classificazioni di rifiuto, ed ha per oggetto:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato;
 - c) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - f) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

2. In linea generale il presente regolamento si applica ai rifiuti urbani e agli assimilati agli urbani prodotti nel territorio del Comune di San Vito di Leguzzano, ed in particolare:
 - a) ai rifiuti urbani, come definiti al successivo art. 3;
 - b) ai rifiuti di origine non domestica, assimilati agli urbani in base a quanto indicato dall'art. 5, purché provenienti da locali soggetti alla tassa/tariffa comunale;
 - c) ai rifiuti derivanti da manifestazioni pubbliche quali feste, sagre, mostre, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, religioso, folcloristico,
 - d) ai rifiuti derivanti da mercati o fiere;

3. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
 - b) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
 - c) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della normativa vigente;
 - d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e) ai materiali esplosivi in disuso.
 - f) ai rifiuti radioattivi;

Articolo 2

PRINCIPI GENERALI

1. Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative a: "Conferimento", "Raccolta", "Trasporto", "Recupero" e "Smaltimento".
2. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;
 - b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale,
 - e) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.

Articolo 3

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)
2. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - d) di rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti;
 - l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
 - m) gli imballaggi secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondario e terziario che, ai sensi dell'art. 221 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., possono essere conferiti al servizio pubblico nei limiti dei criteri determinati ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 152/06 e di quanto indicato dall'art. 5 del presente regolamento.
3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il comune per migliorare il servizio di raccolta rifiuti e l'attività di controllo, può avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, regolando tali rapporti con apposite convenzioni.
2. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate, previa valutazione di idoneità, senza alcun pregiudizio, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

Articolo 5

ASSIMILAZIONE

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, ma sottoposti al pagamento della tassa/tariffa comunale, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come specificato al presente articolo.
2. Il presente articolo regola le modalità di gestione dei rifiuti assimilati, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 195 comma 2 lettera e) del medesimo decreto e fatto salvo quanto previsto dallo stesso articolo.
3. L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione.
4. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;
 - b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal sistema di raccolta, conferimento, recupero, smaltimento adottato dal Comune;

5. Con riferimento alla classificazione di cui alla normativa vigente sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
- a) tutti i rifiuti, di origine non domestica, prodotti in superfici non sottoposte a tassa/tariffa;
 - b) rifiuti da attività agricole;
 - c) i rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale.
 - d) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
 - e) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - f) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - g) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - h) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
 - i) i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
 - j) i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di origine non domestica diversi da quelli di cui al successivo comma 8, lettera q) del presente articolo;
 - k) i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
 - l) i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
 - m) i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.).
6. Sono possibili deroghe per i rifiuti di cui al punto precedente nel caso di accordi di programma tra Comune, Provincia, ATO, Associazioni di categoria, ecc....
7. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.
8. Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al **criterio qualitativo** i rifiuti di seguito elencati, in base alle codifiche comunitarie e nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente regolamento:
- a) 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
 - b) 15 01 02 imballaggi in plastica, compresi flaconi vuoti di sostanze classificate pericolose, provenienti da attività della Pubblica Amministrazione, se l'uso ne prevede la diluizione in acqua e il produttore abbia in essere procedure che assicurino un lavaggio accurato che elimini la contaminazione;
 - c) 15 01 03 imballaggi in legno
 - d) 15 01 04 imballaggi metallici
 - e) 15 01 06 imballaggi in materiali misti
 - f) 15 01 07 imballaggi in vetro
 - g) 20 01 01 carta e cartone
 - h) 20 01 02 vetro
 - i) 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense (" *umido* ")
 - j) 20 01 25 oli e grassi commestibili
 - k) 20 01 38 legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37
 - l) 20 01 39 Plastica
 - m) 20 01 40 Metallo
 - n) 20 02 01 rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")

- o) 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati (“*Secco*”) per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc... i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale)
 - p) 20 03 07 rifiuti ingombranti
 - q) 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica di cui sia dimostrata, attraverso apposita caratterizzazione, la corretta attribuzione del codice CER 20 01 36, purché derivanti da superficie sottoposta a tassa/tariffa comunale
 - r) Ai fini dell’assimilazione i rifiuti classificati come “rifiuti urbani non differenziati” (CER 200301) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca).
9. Ai fini dell’assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l’esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:
- a) materassi
 - b) poltrone e divani
 - c) sedie e altri mobili in materiali compositi
 - d) tapparelle e suppellettili
 - e) teli plastificati
 - f) tubi e cassette
10. Sono comunque esclusi dall’assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.
11. Ai fini dell’assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.
12. Per quanto riguarda il **criterio quantitativo**, sono assimilati agli urbani se prodotti in quantità tale da consentire raccolta o conferimento e smaltimento secondo le modalità di raccolta/conferimento/recupero/smaltimento previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Contratto di Servizio o in altri provvedimenti di adottati dal comune. Potranno essere concesse particolari deroghe, esclusivamente per la fase di recupero/smaltimento.
13. Nel caso di dubbi sulle caratteristiche merceologiche del rifiuto, il comune, prima di accettare il rifiuto assimilato, potrà chiedere apposito certificato di assimilabilità rilasciato da tecnico competente.

TITOLO II - CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 6 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune individuerà il metodo di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti più consono per perseguire gli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
2. I rifiuti solidi urbani, così come classificati al precedente art. 3, devono essere conferiti, raccolti e trasportati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) Il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire l'obiettivo della separazione dei flussi e del recupero delle diverse tipologie di materiali che compongono i rifiuti urbani, sia quelle riciclabili sia quelle pericolose;
 - b) La raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi (cassonetti, bidoni, campane, ecc.) o mediante il sistema "porta a porta" a mezzo di sacchetti e bidoncini o con entrambe le modalità secondo gli indirizzi degli Enti ed organi preposti;
 - c) Trattandosi di servizi per la collettività i contenitori per la raccolta differenziata costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati in area pubblica e, ove possibile, in area privata, previo assenso dei proprietari, per esigenze di pubblica utilità.
 - d) Lo svuotamento periodico dei contenitori posti sulle strade è effettuato garantendo l'igiene ed il decoro dell'area circostante o sottostante.
 - e) Il servizio di trasporto sarà effettuato con mezzi idonei per ogni tipologia di raccolta. Prima di accedere agli impianti di recupero/smaltimento, tali mezzi dovranno essere pesati.
 - f) Le modalità di effettuazione del servizio sono definite nel contratto tra Comune e gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 7 RACCOLTA "PORTA A PORTA" DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il servizio viene reso disponibile con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutto il territorio del Comune.
2. Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili.
3. Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica o di uso pubblico.
4. Qualora le utenze abbiano necessità di far entrare la ditta appaltatrice in area privata per la raccolta rifiuti, dovrà essere stipulato apposito accordo tra ditta che effettua la raccolta e l'utenza privata.
5. Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati con apposito provvedimento, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali quando si renda necessario accorpare i conferimenti.

6. Il deposito dei sacchi in corrispondenza degli ingressi e recinzioni delle abitazioni o insediamenti produttivi o commerciali, dovrà essere effettuato secondo le modalità e gli orari stabiliti dal Comune;
7. L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi medesimi. L'Ente potrà, con apposita ordinanza, regolamentare il conferimento dei rifiuti taglienti, con modalità particolari.
8. E' consentito, in casi motivati (es. prevenzione del randagismo animale), che l'utente esponga i propri sacchetti in un contenitore la cui tipologia dovrà essere approvata dal Comune. L'Ente potrà anche mettere a disposizione contenitori standard per il conferimento del rifiuto.
9. Nel caso di raccolta differenziata "secco – umido" i contenitori per le tipologie di rifiuti umido-organico e secco non riciclabile potranno essere consegnati alle utenze all'inizio del nuovo servizio di raccolta da parte del competente servizio comunale, oppure da parte di apposita ditta incaricata dall'Amministrazione Comunale, oppure potranno essere disponibili presso le ecostazioni o apposite sedi indicate dal Comune. I contenitori per il secco riciclabile potranno essere posizionati dal Comune in zone previamente individuate.
10. Il Comune di San Vito di Leguzzano specificatamente per l'area del centro cittadino potrà sperimentare ed attuare – a tutela del decoro urbano – forme di raccolta dei rifiuti diverse rispetto all'attuale sistema.

Art. 8

RACCOLTA "PORTA A PORTA " RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE

1. Il servizio di raccolta "domiciliare" della frazione in oggetto viene attivato su tutto il territorio comunale con le modalità del "porta a porta" ovunque tecnicamente ed economicamente possibile nel rispetto del decoro urbano. Laddove vi fossero particolari condizioni di territorio tali da rendere difficoltosa tale modalità operativa, l'utente verrà invitato a lasciare i propri rifiuti in un punto specifico indicato dall'ufficio del Comune. Lo stesso ufficio avrà la possibilità di indicare accorpamenti nel conferimento, disponendo in particolari circostanze anche il conferimento in contenitori o cassonetti del Comune.
2. La frequenza settimanale di raccolta dovrà risultare adeguata a prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. I rifiuti dovranno essere ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni.
3. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione di rifiuto, potranno essere concordate modalità e frequenze idonee alle specifiche necessità.
4. Pannolini, pannoloni ed altri supporti medicali: per questo tipo di rifiuto definito come secco non riciclabile, qualora la frequenza di raccolta lo richieda il Comune potrà istituire dei centri/punti di raccolta distinti con appositi cassonetti opportunamente segnalati collocati in alcuni punti del territorio. Gli utenti, che per l'età o per causa di malattia devono utilizzare questo tipo di supporti, hanno la possibilità di conferire questi materiali isolati in appositi sacchetti, eventualmente anche contenuti in bidoncini concordati con il Comune, presso tali cassonetti. Tali rifiuti (in sacchetti o bidoncini) potranno comunque essere depositati in corrispondenza delle abitazioni nel normale giorno ed orario previsto per la raccolta del "secco non riciclabile".
5. Indicazioni operative agli utenti:

- a) I rifiuti dovranno essere conferiti mediante l'utilizzo di sacchi a perdere, aventi caratteristiche uniformi definite con appositi provvedimenti, ben chiusi in modo tale da impedire la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.
- b) Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto, in percentuale definita dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio.
- c) E' fatto obbligo al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti di segnalare al competente ufficio comunale le utenze che non conferiscano i rifiuti in maniera conforme (per natura o confezionamento) a quanto previsto nel presente regolamento. L'elenco degli utenti che tengono comportamenti non conformi alle regole dovrà essere inviato al Comune con la frequenza indicata nei Capitolati speciali di Appalto o nei Contratti di Servizio, per i provvedimenti del caso (diffida ed eventuale sanzione in caso di ripetuta violazione).
- d) A prescindere poi dai provvedimenti sanzionatori sarà cura degli addetti alla raccolta di posizionare immediatamente, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni concordate preventivamente con gli Uffici del Comune, indicazioni atte a far sì che il comportamento non si ripeta, ma si corregga spontaneamente. Al ripetersi di conferimenti scorretti della stessa utenza il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto ad astenersi dal raccogliere il rifiuto.
- e) Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi nel suolo pubblico.
- f) Il servizio verrà eseguito negli orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale.
- g) Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previo preavviso al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e all'utenza.

Art. 9

RACCOLTA "PORTA A PORTA" RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA RICICLABILE

1. Il servizio di raccolta "domiciliare" della frazione in oggetto viene attivato, su tutto il territorio comunale con le modalità del "porta a porta" ovunque tecnicamente ed economicamente possibile nel rispetto del decoro urbano. Laddove vi fossero particolari condizioni di territorio tali da rendere difficoltosa tale modalità operativa, l'utente verrà invitato a lasciare i propri rifiuti in un punto specifico indicato dall'ufficio del Comune. Lo stesso ufficio avrà la possibilità di indicare accorpamenti nel conferimento, disponendo in particolari circostanze anche il conferimento in contenitori o cassonetti del Comune.
2. La frequenza settimanale di raccolta dovrà risultare adeguata a prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario comunque con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata.
3. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione di rifiuto, potranno essere concordate modalità e frequenze idonee alle specifiche necessità.
4. Indicazioni operative agli utenti:
 - a) I rifiuti Umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi contenitori e sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile (mater-bi) a perdere.
 - b) Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della

raccolta in atto, in percentuale definita dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio.

- c) E' fatto obbligo al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti di segnalare al competente ufficio comunale le utenze che non conferiscano i rifiuti in maniera conforme (per natura o confezionamento) a quanto previsto nel presente regolamento. L'elenco degli utenti che tengono comportamenti non conformi alle regole dovrà essere inviato al Comune con la frequenza indicata nei Capitolati speciali di Appalto o nei Contratti di Servizio per i provvedimenti del caso (diffida ed eventuale sanzione in caso di ripetuta violazione).
- d) A prescindere poi dai provvedimenti sanzionatori sarà cura degli addetti alla raccolta di posizionare immediatamente, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni concordate preventivamente con gli Uffici del Comune, indicazioni atte a far sì che il comportamento non si ripeta, ma si corregga spontaneamente. Al secondo conferimento scorretto della stessa utenza il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto ad astenersi dal raccogliere il rifiuto.
- e) Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi nel suolo pubblico.
- f) Il servizio verrà eseguito negli orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale.
- g) Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previo preavviso al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e all'utenza.
- h) I contenitori per il rifiuto umido potranno essere forniti direttamente dal Comune.

Art.10

RACCOLTA "PORTA A PORTA"

UTENZE CONDOMINIALI, COLLETTIVE, ECONOMICO-PRODUTTIVE

1. Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi contenenti i rifiuti potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori distinti per il secco e per l'umido i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione nei giorni e negli orari consentiti in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.
2. Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma che ne faranno richiesta, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori di condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e dovranno essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
3. In assenza di alcuna comunicazione in merito da parte degli interessati il gestore del servizio di raccolta rifiuti provvede alla raccolta come per le utenze individuali.
4. Come per le utenze individuali, il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà effettuare periodicamente il controllo a campione dei vari sacchetti per determinare se il condominio sta operando un conferimento corretto e dovrà riferire al Comune in caso di violazioni come specificato sopra.
5. L'utenza una volta individuato un amministratore, o un proprietario, o altro referente del condominio cui comunicare informazioni, diffide o sanzioni che saranno applicate su tutto il condominio e suddivise secondo le regole previste nello stabile medesimo, lo comunicherà al Comune di San Vito di Leguzzano.

Art. 11
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI:
DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani potranno essere attivati appositi servizi tenendo, per quanto possibile, in conto le effettive qualità e quantità prodotte; dovrà d'altra parte essere attuata, a cura dell'utente - già a monte - la differenziazione come attuata dalle utenze domestiche e ai sensi del presente Regolamento.
2. Il servizio riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta eccezione per i piccoli produttori definiti al successivo articolo, i rifiuti dovranno essere di norma conferiti dall'utente all'interno contenitori (bidoni, cassonetti, benne, ecc.) di proprietà dell'utente o forniti dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti su richiesta e secondo le modalità definite dalla stessa Amministrazione Comunale.
4. Di norma e salvo che per i contenitori di proprietà dell'utente la manutenzione straordinaria sarà a cura del Comune.
5. Per la categoria dei "grandi produttori" il competente ufficio comunale potrà stabilire contratti di utenza specifici che prevedano il conferimento in quantità o modi diversi dallo standard nonché servizi ulteriori come i lavaggi del o dei contenitori assegnati.
6. Le frequenze e gli orari di raccolta saranno stabiliti dal Comune: potrà essere previsto un periodo sperimentale transitorio che consenta di definire il servizio che più soddisfi le esigenze igienico-ambientali con le attese delle aziende e con il piano finanziario del Comune.
7. Sarà cura del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti segnalare immediatamente all'Ufficio del Comune eventuali anomalie, difficoltà di servizio o comportamenti non conformi a regolamento da parte degli utenti. In particolare dovranno essere comunicati i nominativi dei piccoli produttori che risultano conferire quantità elevate di rifiuto, rispetto alle utenze domestiche e che quindi dovranno essere rubricati tra i "grandi produttori".
8. Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti sarà responsabile della corrispondenza qualitativa dei rifiuti raccolti alle prescrizioni comunicate dal competente ufficio del Comune. Le penalità eventualmente applicate dagli impianti di trattamento e recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti, saranno a totale carico del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 12
SERVIZIO PER I PICCOLI PRODUTTORI
INDICATORI STATISTICI DELLA PRODUZIONE

1. Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilati agli urbani in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati come utenze domestiche quindi a questa categoria non verrà applicata la possibilità di fornitura di contenitori e relativi servizi accessori previsti all'articolo precedente.
2. I criteri indicativi per l'individuazione dei piccoli produttori sono i seguenti:
 - a) Per il servizio riguardante il secco non riciclabile e l'umido-organico da inviare a compostaggio sono da considerarsi piccoli produttori gli utenti che producono fino ad un massimo di 240 litri alla settimana di tali materiali;
 - b) Per le rimanenti frazioni di rifiuto vale quanto definito negli articoli precedenti o da parte dei gestori delle Ecostazioni.'

Art. 13

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. Il Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.
2. Nel caso di servizio con raccolta "domiciliare", i rifiuti Assimilati devono essere conferiti chiusi in sacchi o involucri equivalenti della capacità massima di 110 litri comunque del peso massimo di 25 kg. Eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità devono essere ridotti dall'Utente per mezzo di pressatura o cesoiatura.
3. I Rifiuti Assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali in quantitativi tali da non compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti Rifiuti Assimilati in grandi quantità o che pregiudichino la capacità dei cassonetti che devono sempre rimanere normalmente chiusi. Vale comunque quanto previsto al successivo art. 17 comma 4.
4. Le "Grandi Utenze", quando produttrici di "Assimilati", possono richiedere "Contenitori dedicati", pertanto devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.
5. I contenitori sistemati all'interno delle attività in cui si producono Rifiuti Speciali Assimilati sono a tutti gli effetti contenitori per il conferimento dei rifiuti, con l'unica differenza che, anziché trovare posto nelle piazzole in strade, vie e piazze pubbliche, sono collocati in spazi interni e sono ad uso esclusivo di quelle determinate attività.
6. La frequenza di svuotamento dei contenitori dedicati verrà concordata con il Comune e il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 14

FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

1. Il rifiuto umido-organico proveniente da utenze non domestiche, se affidato al sistema pubblico di gestione dei rifiuti, dovrà essere in ogni caso conferito, sfuso o in sacchi approvati dall'Amministrazione Comunale, all'interno di contenitori di adeguata capacità. La raccolta avverrà con le medesime modalità e frequenze previste per le utenze domestiche. La pulizia dei contenitori, a carico dell'utente, dovrà avvenire regolarmente in modo da evitare disagi ai vicini.

Art. 15

RICICLAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

1. Nell'intento di favorire il compostaggio domestico ed il riciclaggio domestico della frazione umida, il Comune potrà fornire in comodato gratuito o predisporre forme agevolate di acquisto di una compostiera domestica per le famiglie che ne facciano adeguata richiesta.
2. La compostiera può essere condivisa da più famiglie con la sottoscrizione peraltro di impegnative chiare e distinte. L'intervento del Comune si limita alla fornitura agevolata di una compostiera per famiglia residente.
3. Le modalità di collocazione della compostiera in relazione ai rapporti privatistici di vicinanza, proprietà del terreno sono a completo carico dell'utente, vanno comunque messe in atto tutte le precauzioni (distanza, utilizzo di reti sul fondo, ecc...) per evitare di creare disagio ai vicini.

4. L'utilizzo di concimaie o altri metodi per il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti, è comunque consentito nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e comunque senza provocare odori molesti al vicinato o disagi dovuti alla presenza di insetti, roditori o animali in genere.

Art. 16
RACCOLTA DIFFERENZIATA
RACCOLTA DEL SECCO RECUPERABILE

1. La raccolta potrà essere svolta mediante il sistema del porta a porta o attraverso contenitori stradali, collocati sempre in un quantità tale da assicurare completezza di servizio presso ogni piazzola almeno per le quattro tipologie principali: carta, vetro, lattine, vuoti in plastica, o con entrambe le modalità. In alcuni punti potranno essere sufficienti solo alcune delle quattro tipologie di contenitori. Presso le Ecostazioni potranno essere conferite anche ulteriori frazioni di rifiuti recuperabili.
2. Le piazzole stradali, denominate "Isole ecologiche", destinate alla raccolta differenziata, sono individuate dall'Amministrazione in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di raccolta. Per particolari tipi di utenza corrispondenti alle collettività (scuole, ospedali e simili altre grandi utenze) sarà possibile installare mini isole ecologiche riservate che avranno il medesimo ciclo di svuotamenti delle isole stradali.
3. Situazioni particolari di insediamento con particolare lontananza dalle isole ecologiche secondo il prudente apprezzamento del responsabile del potranno essere servite col "porta a porta".
4. A seguito di accordi volontari con le specifiche Associazioni di Categoria o con singoli utenti, potranno essere attivati specifici servizi di Raccolta Differenziata per le utenze non domestiche.
5. In ogni caso è fatto obbligo al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti di non raccogliere rifiuti contenuti all'interno di sacchi o scatole chiuse se non previa ispezione e controllo.
6. Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti sarà comunque responsabile della corrispondenza qualitativa del materiale raccolto, con particolare riferimento ai rifiuti raccolti con il metodo porta a porta. A tale riguardo eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto, da parte dei cittadini, delle istruzioni loro fornite, dovrà essere immediatamente segnalata all'Ufficio competente del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso.
7. In tutto o in parte il territorio considerato, le modalità di effettuazione del servizio e le frequenze di raccolta potranno essere modificate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 17
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SPECIFICHE SULLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEL SECCO RICICLABILE

1. Oltre ai materiali raccolti presso l'Ecostazione la raccolta differenziata tramite cassonetto o campana stradale, effettuata in apposite piazzole denominate "Isole ecologiche", è rivolta al "secco riciclabile" dei seguenti rifiuti:
 - a) VETRO
Gli utenti sono obbligati a conferire i rifiuti di vetro, completamente vuoti e preferibilmente privi di tappi ed altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero del vetro, nelle apposite campane opportunamente segnalate. Non vi devono essere contaminazioni o aderenze di materiali che possano creare odori
 - b) CARTA E CARTONE

Gli utenti sono obbligati a conferire nelle apposite campane, cassonetti o barchette la carta ed il cartone non contaminati da altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero. I cartoni, se ingombranti, devono essere ridotti a dimensioni tali da poter essere collocati all'interno dei contenitori di cui sopra o essere conferiti all'Ecostazione.

c) **LATTINE DI ALLUMINIO E BANDA STAGNATA**

Gli utenti sono obbligati a conferire le lattine di alluminio e banda stagnata, completamente vuote, negli appositi contenitori, opportunamente segnalate e pubblicizzate. Non vi devono essere contaminazioni o aderenze di materiali che possano creare odori.

d) **PLASTICA**

Gli utenti sono obbligati a conferire recipienti, taniche, bottiglie in plastica negli appositi contenitori. Tale materiale non deve essere contaminato da altri frazioni in modo da consentire una selezione più precisa e di valorizzare maggiormente il materiale raccolto. I recipienti facilmente comprimibili (es. bottiglie) devono essere ridotti di volume prima del loro conferimento. I contenitori di detersivi, candeggina, acidi, solventi di uso domestico possono essere conferiti dopo accurata sciacquatura. Sono comunque esclusi dal servizio i Rifiuti Urbani Pericolosi.

2. L'amministrazione comunale fissa:

- a) la localizzazione di siti per l'alloggiamento di contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di RSU. Il posizionamento è stabilito ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale ed è vietato spostare i contenitori;
- b) la tipologia dei contenitori in cui conferire la frazione da raccogliere;
- c) la modalità di conferimento da parte degli utenti;
- d) la frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere nonché delle condizioni climatiche legate al luogo ed alla stagione;
- e) le modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
- f) lo svuotamento periodico dei contenitori è effettuato, con la frequenza necessaria, in relazione alle quantità conferite ed alla natura dei materiali provvedendo alla pulizia ed alla manutenzione dei contenitori nonché alla pulizia dell'area circostante i contenitori esposti.

3. Per evitare il disturbo dei cittadini che abitano in prossimità delle isole ecologiche è vietato il conferimento dei rifiuti dalle ore 23.00 alle ore 7.00, creando disagio al vicinato.

4. Le attività produttive per cui esiste uno specifico servizio di raccolta porta a porta (vetro per esercizi pubblici, carta per commercianti o ditte Z.I.) non possono conferire le stesse tipologie di rifiuto nelle isole ecologiche.

5. È in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno delle isole ecologiche.

Art. 18

**RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avverrà utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune, comunque sempre anche presso l'Ecostazione.
2. Tanto la frequenza di svuotamento dei contenitori quanto la loro dislocazione sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale secondo le necessità.
3. I contenitori dovranno essere ben riconoscibili e riportare la scritta indicante la tipologia dei rifiuti raccolti seguita dalle eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.
4. I punti di raccolta dovranno essere collocati preferibilmente presso le rivendite degli stessi materiali nuovi (pile e farmaci o materiali tossici, infiammabili ecc.).

Art. 19
RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI- DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. I Rifiuti Urbani Pericolosi devono essere smaltiti come segue:

a) **BATTERIE e PILE**

Gli utenti devono conferire le batterie e le pile a secco scariche utilizzando gli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presso l'Ecostazione, gli istituti scolastici, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, foto-ottica ed altri esercizi dove si effettua la vendita dei suddetti materiali.

Nei suddetti centri, opportunamente segnalati e pubblicizzati, sono disponibili allo scopo appositi contenitori in materiale idoneo ad evitare dispersioni.

b) **PRODOTTI FARMACEUTICI**

Gli utenti devono conferire medicinali e prodotti farmaceutici scaduti, di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presenti presso le farmacie e le Ecostazioni.

c) **CONTENITORI "T" E/O "F"**

Gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori e/o presso le Ecostazioni i prodotti, ad uso domestico, sulle cui confezioni sono riportati i seguenti simboli:

- simbolo indicante una fiamma stampata in nero su fondo bianco (prodotto facilmente infiammabile).
- simbolo di un teschio su tibie incrociate stampato in nero su bianco (prodotto tossico).

In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, anche se praticamente vuoti, che contenevano prodotti infiammabili, solventi, acidi, diluenti, vernici o smalti, prodotti per il giardinaggio domestico, piccole manutenzioni e lavori domestici, per attività del tempo libero od hobbistica.

d) **ALTRI RIFIUTI PERICOLOSI DI USO DOMESTICO.**

Gli utenti devono obbligatoriamente conferire nei punti di raccolta presso le Ecostazioni, ovvero con le diverse modalità stabilite dal Comune, anche altri rifiuti pericolosi di uso domestico quali: lampade a scarica (neon), tubi catodici, accumulatori al piombo, oli minerali e vegetali esausti ed altri prodotti etichettati come pericolosi, riconoscibili dalla caratteristica stampa di colore nero su sfondo bianco – irritante, nocivo, corrosivo, ossidante.

Questi rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente segnalati e pubblicizzati, collocati all'esterno di negozi e centri commerciali o comunque presso le Ecostazioni. I contenitori, se posizionati all'aperto o in luoghi non sufficientemente custoditi, devono essere costruiti in materiale a prova di rotture e manomissioni.

ARTICOLO. 20
RACCOLTA DIFFERENZIATA
RACCOLTA DELLA FRAZIONE INGOMBRANTE

1. I rifiuti ingombranti, qualora non siano reimpiegabili, devono essere conferiti e raccolti, con le modalità stabilite dal Comune, nei seguenti modi:

- a) Il servizio è effettuato di norma presso le Ecostazioni, con trasporto a carico dell'utente, fino ad un quantitativo massimo di **due quintali/conferimento**.

- b) Per le persone con problematiche di trasporto il servizio può essere effettuato anche a domicilio previa chiamata telefonica dell'utente al numero comunicato dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti secondo i prezzi ed i tempi stabiliti dal contratto di appalto con il Comune, oppure con mezzi messi a disposizione da conoscenti o da associazioni di volontariato.

Articolo 21
RACCOLTA DIFFERENZIATA
RACCOLTA DEI BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, come previsto dalla vigente normativa. Qualora non venga acquistato un nuovo bene durevole devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, o presso le Ecostazioni con le modalità di cui al precedente art. 20. Il conferimento deve essere effettuato dal proprietario o persona da lui delegata fino ad un massimo di due pezzi/conferimento..
2. Sono possibili accordi di programma tra Comune e Rivenditori, rappresentati dalle Associazioni di Categoria, per la raccolta e lo smaltimento dei beni durevoli.

ARTICOLO 22
RACCOLTA DIFFERENZIATA
RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta della Frazione Verde dei Rifiuti Urbani viene effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) Il servizio è effettuato di norma presso le Ecostazioni, con trasporto a carico dell'utente, , fino ad un quantitativo massimo di **quattro sacchi da 80 litri o di 320 litri totali**
 - b) Per le persone con problematiche di trasporto il servizio può essere effettuato anche a domicilio previa chiamata telefonica dell'utente al numero comunicato dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, secondo i prezzi ed i tempi stabiliti dal contratto di appalto con il Comune oppure con mezzi messi a disposizione da conoscenti o da associazioni di volontariato.

ARTICOLO 23
RACCOLTA DIFFERENZIATA
RACCOLTA DEI RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso le Ecostazioni con trasporto a carico dell'utente, **fino ad un quantitativo massimo di 0,5 mc/conferimento.**
2. Per le persone con problematiche di trasporto il servizio può essere effettuato anche a domicilio previa chiamata telefonica dell'utente al numero comunicato dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, secondo i prezzi ed i tempi stabiliti dal contratto di appalto con il Comune oppure con mezzi messi a disposizione da conoscenti o da associazioni di volontariato.

Articolo 24
COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RICICLABILI

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani riciclabili sono collocati, di norma, in area pubblica, a cura del gestore del servizio di raccolta in accordo con il Comune.
2. Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di raccolta;
3. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utente, in tutte le bocche di introduzione: devono inoltre essere ubicati in modo da evitare o limitare al massimo intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone;
4. La posizione e le caratteristiche dei contenitori devono essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada;
5. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale da porte e finestre;
6. Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili;
7. I contenitori, che devono essere idonei a proteggere al meglio i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali ed a impedire esalazioni moleste, devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché ai fini di agevolare le operazioni di svuotamento, asporto e di pulizia. I contenitori e le relative piazzole devono essere sottoposti a periodici ed adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico – sanitaria.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, anche separata per flussi, costituiscono arredo urbano obbligatorio, al pari della segnaletica, cartellonistica, ecc.
9. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate aree per lo stazionamento dei rifiuti urbani e la relativa segnaletica, sulla base degli standards di cui al presente regolamento e secondo le indicazioni del Comune, in relazione alle forme organizzative dei servizi adottate;
10. I contenitori possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, anche all'interno di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi;
11. I contenitori, previa convenzione tra Comune, gestore del servizio e il proprietario dell'area di raccolta rifiuti, possono essere collocati all'interno di aree private nei seguenti casi:
 - a) nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione in area pubblica;
 - b) nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;
 - c) produzione dei Rifiuti in quantità tali per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento;

Articolo 25

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE

1. Il Comune cura, per proprio conto o in coordinamento con l'Ente Responsabile di Bacino, o Autorità d'Ambito, o con il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini;
2. Almeno una volta all'anno, viene data ampia pubblicità, con mezzi efficaci, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente, in particolare per la raccolta differenziata, per rendere partecipi i cittadini;

3. Periodicamente è distribuito gratuitamente un opuscolo, o altro strumento, con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e loro ubicazione; inoltre saranno fornite indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.
4. E' fatto obbligo al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani redigere annualmente una "Carta dei Servizi".

TITOLO III – SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Art. 26

RACCOLTA CARTA E CARTONE O MULTIMATERIALE DA UTENZE NON DOMESTICHE MA ASSIMILATE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attuare un servizio integrativo riguardante le utenze con grande produzione di carta da macero o vetro o plastica riciclabile, assimilabili all'urbano. Il servizio può riguardare le singole tipologie.
2. Il servizio sarà in ogni caso effettuato in base ad un contratto di utenza specifico con il Comune.
3. Il conferimento da parte delle ditte potrà avvenire con cassonetti, benne, scarrabili, campane di proprietà o noleggiati.

TITOLO IV – CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

Articolo 27

Veicoli a motore

1. E' vietato l'abbandono di veicoli a motore fuori uso o di parte di essi, sia su suolo pubblico che su suolo privato, ai sensi del D.L.vo 209/2003 e del D.L.vo 152/2006.

TITOLO V – ALTRE NORME DI PULIZIA

Art. 28

RACCOLTA PRESSO LE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO CESTINI PORTA RIFIUTI

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. Allo scopo di favorire la raccolta differenziata alcuni cestini potranno essere multifunzionali, per la separazione di carta, vetro, lattine, plastica.
2. E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, nonché danneggiarli, ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura sugli stessi. L'ipotesi rientra nelle situazioni di conferimento irregolare che vengono sanzionate. Particolare attenzione va posta nel caso di aree picnic e aree ricreative in genere, dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo.

Art. 29

DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA DI AREE PRIVATE, AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE, AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI

1. AREE PRIVATE

- a) Le aree private di uso comune dei fabbricati civili, le aree di pertinenza di qualsiasi tipo di insediamento, le aree private isolate, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle costantemente libere da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti.
- b) A tale scopo essi dovranno dotarle di eventuali recinzioni, canalette di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
- c) In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco o del competente Dirigente, alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, nonché ad adottare opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti succitati.

2. AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

- a) I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- b) E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso: i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
- c) Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. Alla chiusura quotidiana dell'esercizio l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.

3. AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE

- a) Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta, o con le diverse modalità stabilite dal Comune.
- b) Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune dispone che il richiedente costituisca una valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
- c) Gli Enti Pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente alla pulizia

delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti a cura del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti su indicazione del competente Ufficio Comunale. I soggetti di cui sopra dovranno rimuovere le indicazioni e/o i cartelli pubblicitari degli eventi stessi al termine della manifestazione.

- d) Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno a carico dei promotori delle manifestazioni che potranno stabilire apposite convenzioni con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti o previa opportuna fideiussione o cauzione.

4. AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI

- a) Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate, lo stesso è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico-scarico ed a conferirli nei contenitori per RSU e RUI, ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali.
- b) Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso, come previsto dalla normativa vigente, ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

5. CAVE, MINIERE E CANTIERI

- a) I proprietari delle cave, delle miniere e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso agli estranei e l'abbandono incontrollato di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie previste dalla normativa vigente.
- b) I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i suddetti siti, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel Regolamento di Igiene e Sanità.
- c) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

6. IMBRATTAMENTO AREE PUBBLICHE

- a) Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche;
- b) Per evitare l'imbrattamento delle strade, il Sindaco o il competente Dirigente può imporre ai soggetti interessati l'installazione nei luoghi di partenza di sistemi di lavaggio dei pneumatici degli automezzi e la pulizia delle sedi stradali interessate;
- c) Nel caso di rifiuti di qualsiasi natura, abbandonati o scaricati abusivamente su aree pubbliche e ad uso pubblico, compete al Comune provvedere allo smaltimento, salvo rivalsa dei costi del servizio ed applicazione delle sanzioni previste dalle norme a carico di chi ha commesso l'abuso.
- d) Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo eventualmente ad adeguata pulizia, portando sempre al seguito l'idonea attrezzatura. Da tali obblighi sono esclusi i portatori di handicap fisico o psicologico, adeguatamente "certificati".

- e) I proprietari delle greggi dovranno provvedere a comunicare almeno 24 ore prima del transito l'elenco delle strade comunali su cui prevedono di passare con il gregge. Il comune, con provvedimento dirigenziale, può limitare il transito degli animali solo ad alcune strade.
7. In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 30 **FESTE POPOLARI E MERCATI**

1. In caso di feste popolari organizzate da associazioni, partiti, centri culturali, ovvero in ogni altro caso autorizzato dall'Amministrazione Comunale, gli organizzatori dovranno richiedere il servizio di raccolta rifiuti al Comune facendo presente il tipo di necessità.
- a) Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà provvedere, per la durata della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti concordando le modalità di espletamento del servizio con il competente ufficio del Comune. Quest'ultimo potrà richiedere o effettuare direttamente il posizionamento e lo svuotamento di contenitori di varia volumetria nella zona interessata. La pulizia e disinfezione dovranno avvenire al termine della giornata di mercato o in fase di raccolta per i contenitori dei rifiuti organici.
 - b) I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.
 - c) Il Conferimento dei Rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.
 - d) Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento di rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura del promotore delle medesime dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il gestore del servizio di raccolta rifiuti il quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.
 - e) E' previsto un servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento apposito immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze previste dalla Amministrazione comunale.
2. Per quanto riguarda il mercato settimanale ed altre manifestazioni similari la raccolta dei rifiuti avviene per flussi separati come per la restante parte dei rifiuti urbani ed in armonia con il sistema di raccolta rifiuti del Comune.
3. I commercianti ambulanti, gli organizzatori della manifestazione, festa popolare ecc. sono tenuti a conferire i rifiuti nel seguente modo:
- a) scarti compostabili (umido-organico e verde) in appositi bidoni che vengono consegnati dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, prima dell'inizio del mercato cittadino, svuotati e rimossi alla fine dello stesso.
 - b) secco non recuperabile raccolto tramite sacchetti da 80/110 litri depositati nel luogo della manifestazione o al posto della piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'ufficio del Comune. E' possibile, se previsto dal Comune, il posizionamento di appositi cassonetti o contenitori dedicati al mercato o manifestazione.
 - c) La carta ed il cartone vanno raccolti a parte utilizzando un unico scatolone nel quale collocare i resto del materiale cartaceo piegato e pulito. Il materiale dovrà essere collocato in modo ordinato nel luogo della manifestazione o al posto della piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'ufficio del Comune.

- d) Le cassette in legno o in plastica riciclabili, ben pulite da eventuali scarti di materiale, dovranno essere collocate in modo ordinato per singola tipologia merceologica presso la rispettiva piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'ufficio del Comune
- e) I commercianti ambulanti di ortofrutta ed i florovivaisti sono tenuti a prestare particolare attenzione affinché la pavimentazione della superficie occupata non venga imbrattata dai rifiuti putrescibili prodotti.

Articolo 31 **SPAZZAMENTO STRADE**

- 1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto su strade e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico ecc..
- 2. Il servizio viene effettuato su strade comunali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
- 3. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa.
- 4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di igiene e di Polizia Urbana del Comune.
- 5. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.
- 6. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato sull'intera rete delle strade, viali, vie e piazze cittadine che consente l'impiego di macchine spazzatrici Verrà utilizzato in funzione sia dell'incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- 7. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento, possono essere vietati, in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici;
- 8. Per particolari esigenze di pulizia il Comune può effettuare interventi occasionali e mirati.
- 9. I soggetti, pubblici e privati, proprietari di strade hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle stesse compresa la rimozione di qualsiasi rifiuto abbandonato nella pertinenza della carreggiata, nelle banchine o nei fossi adiacenti.

Articolo 32 **ALTRI SERVIZI AMBIENTALI**

- 1. Sono di competenza del Comune, che li svolge direttamente o attraverso il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, i seguenti servizi di igiene ambientale:
 - a) Espurgo periodico di pozzetti e caditoie acque meteoriche in strade ed aree pubbliche;
 - b) Pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
 - c) Potatura nelle aree verdi comunali, diserbo meccanico periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi;
 - d) Rimozione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri;
 - e) Pulizia aree di mercato;
 - f) Raccolta siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;

- g) Pulizia delle aree cimiteriali;
- h) Altri servizi determinati con apposito provvedimento.

TITOLO VI –DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 33 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento;
 - a) L'accesso ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai cittadini residenti o dimoranti nel Comune di San Vito di Leguzzano.
 - b) I Rifiuti Urbani devono essere tenuti esclusivamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Il Produttore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
 - c) Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire presso gli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta o di smaltimento dei rifiuti urbani, ad opera del produttore, il quale è tenuto a selezionare le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici.
 - d) Chiunque per motivi vari debba esporre cartelli o avvisi in aree o spazi pubblici è obbligato a rimuoverli non appena abbiano esaurito le loro funzioni.
2. Si considera conferimento non autorizzato:
 - a) quello effettuato tramite contenitori (cassonetti, bidoni, pattumiere, sacchetti ecc.) non conformi al modello o a quanto distribuito dal Comune anche se la tipologia di materiale fosse accettabile
 - b) quello effettuato da cittadini non residenti o dimoranti nel Comune di San Vito di Leguzzano;
 - c) quello effettuato inserendo nei contenitori materiali difformi dal previsto, salvo i casi di tolleranza quando espressamente previsti dal regolamento
3. In forza delle disposizioni precedentemente espresse diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza l'operazione di selezione a monte i rifiuti stessi ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori dei rifiuti, o con le modalità porta a porta previste o dei materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.
4. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi della normativa vigente; gli utenti serviti con il sistema porta a porta potranno conferire i loro rifiuti in corrispondenza delle abitazioni e degli insediamenti produttivi, utilizzando sacchetti o appositi contenitori chiusi.
 - b) La cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di smaltimento.
 - c) Richiedere a terzi di consegnare i rifiuti che si stanno conferendo presso l'Ecostazione comunale e viceversa consegnare i propri rifiuti a persone che sostano fuori dall'Ecostazione stessa.

- d) L'esposizione di sacchetti o contenitori di rifiuti sulla pubblica via in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune, nel caso in cui il servizio viene effettuato "porta a porta".
- e) L'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'utilizzo quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o scarichi difformi dal regolamento presso le ecostazioni..
- f) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- g) I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento.
- h) Il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.
- i) Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.
- j) La combustione dei rifiuti.
- k) L'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori e delle Ecostazioni. Le Isole Ecologiche stradali sono adibite alla sola raccolta di materiali recuperabili. E' vietato collocare fuori dai contenitori anche questi ultimi materiali. In caso di campana o altro contenitore pieno l'utente deve cercare un altro contenitore capiente oppure trattenere presso la propria abitazione il materiale medesimo fino a riscontrare la disponibilità di conferimento, eventualmente avvisare il competente ufficio comunale di carenze riscontrabili nel servizio.
- l) L'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, chewin gum, bottiglie e simili) nonché lo spandimento di olio e simili.
- m) Il conferimento al servizio di raccolta di animali morti senza apposita autorizzazione.
- n) Il conferimento in cassonetti, campane, ecostazioni, containers ... e comunque al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione.
- o) L'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dal competente Dirigente del Comune.
- p) Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- q) Il trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- r) Il compostaggio domestico dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito il competente ufficio comunale che provvederà a consigliare la tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolvibili, potrà richiedere lo spostamento – adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l'insediamento.
- s) Gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti tritutati in fognatura
- t) Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
- u) l'insudiciamento del suolo da parte dei cani o di altri animali. Va comunque osservato quanto previsto all'art. 29 comma 6, lettera d).

Articolo 34

DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

1. E' vietata la collocazione dei contenitori :
 - a) entro una distanza di 5 metri da :
 - finestre ubicate al piano terra o seminterrati;
 - ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e Farmacie;
 - incroci stradali
 - b) entro la distanza di visibilità (minimo 2 metri) dei passi carrabili;
 - c) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
 - d) ad una distanza inferiore a 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;
 - e) entro la distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Articolo 35

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria.
2. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
3. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
4. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o Dirigente delegato, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
5. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
6. Nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 3, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato l'abbandono qualora quest'ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le Autorità competenti.
7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza.
8. Se ritenuto utile il Comune di San Vito di Leguzzano potrà promuovere un servizio di vigilanza ecologica svolto da volontari secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

Articolo 36

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Ai sensi della normativa vigente qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere,

il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 37 **SANZIONI GENERALI**

1. Come indicato dalla normativa vigente per le violazioni previste dal presente Regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria in base a quanto previsto dall'articolo 38.

Articolo 38 **SANZIONI SPECIFICHE**

1. Verranno applicate le sanzioni specifiche previste di seguito:

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE
Art. 8 co. 5 lett. a)	Esposizione dei rifiuti in sacchetti non chiusi con la possibilità di dispersione o l'emanazione di cattivi odori	Euro 50,00
Art. 9 co. 4 lett. a)	Utilizzo di sacchetti non biodegradabili per l'umido o non inseriti nell'apposito contenitore	Euro 50,00
Art. 10	Raccolta porta a porta utenze condominiali, collettive, ecc.....	Euro 100,00
Art. 13, co. 2	Rifiuti assimilati conferiti in sacchi non chiusi o involucri della capacità superiore ai 110 litri comunque di peso maggiore di 25 kg.	Euro 100,00
Art. 13, co. 3	Conferimento dei Rifiuti Assimilati in quantitativi tali da compromettere la raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica; o che pregiudichino la capacità dei cassonetti che devono sempre rimanere normalmente chiusi.	Euro 100,00
Art. 14 co. 1	Il rifiuto umido-organico proveniente da utenze non domestiche non conferito all'interno di contenitori di adeguata capacità. Mancata pulizia dei contenitori, a carico dell'utente, con conseguente disagio ai vicini.	Euro 100,00
Art. 17 co. 1, lett a) b) c) d)	Mancato rispetto delle prescrizioni relativa alle modalità di conferimento del "secco riciclabile".	Euro 50,00
Art. 17 co. 3	Conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche dalle ore 23.00 alle ore 7.00.	Euro 50,00

Art. 17 co. 4	Le attività produttive per cui esiste uno specifico servizio di raccolta porta a porta (vetro per esercizi pubblici, carta per commercianti o ditte Z.I.) non possono conferire le stesse tipologie di rifiuto nelle isole ecologiche.	Euro 100,00
Art. 17 co. 5	Abbandono di rifiuti all'esterno delle isole ecologiche o delle Ecostazioni.	Euro 100,00
Art. 17 co. 5	Abbandono di rifiuti ingombranti o voluminosi all'esterno delle isole ecologiche.	Euro 200,00
Art. 17 co. 5	Abbandono di rifiuti pericolosi all'esterno delle isole ecologiche.	Euro 300,00
Art. 19	Mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti pericolosi	Euro 100,00
Art. 20	Mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti	Euro 100,00
Art. 21	Mancato rispetto delle modalità di conferimento dei beni durevoli	Euro 100,00
Art. 22	Mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti "verde"	Euro 100,00
Art. 23	Mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti inerti	Euro 100,00
Art. 28 co. 2	Utilizzo improprio dei cestini porta rifiuti	Euro 25,00
Art. 29 co. 1 e 2	Mancato rispetto delle disposizioni relative alla pulizia di aree private, aree occupate da esercizi pubblici, da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie, aree di scarico e trasporto merci	Euro 100,00
Art. 29 co. 5	Mancato rispetto delle disposizioni relative alla pulizia da parte di gestori di cave, miniere e cantieri.	Euro 300,00
Art. 29 co. 6 lett d)	Per conduttori di cani o equini, non possesso al seguito, della attrezzatura idonea alla raccolta degli escrementi	Euro 50,00
Art. 29, co. 6 lett. e)	Mancata comunicazione, almeno 24 ore prima, da parte dei proprietari di greggi delle vie cittadine su cui transiteranno con i loro animali. Mancato rispetto del divieto di passaggio con greggi nella strade elencate in provvedimento dirigenziale.	Euro 100,00
Art. 30	Non osservanza delle norme relative a Feste popolari e Mercati	Euro 100,00
Art. 31 co. 9	Mancata pulizia da parte dei proprietari di strade delle stesse e delle adiacenze	Euro 100,00

Art. 33 co.1 lett. d)	Mancata rimozione cartelli o avvisi esposti in aree o spazi pubblici non appena abbiano esaurito le loro funzioni	Euro 50,00
Artt. 33 co.3	Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	Euro 50,00
Art. 33 co. 4 lett.b)	Cernita o prelievo dei rifiuti dai contenitori di raccolta o diversamente conferiti	Euro 50,00
Art. 33 co. 4 lett.c)	Richiedere a terzi di consegnare i rifiuti che si stanno conferendo presso le Ecostazioni comunali e viceversa consegnare i propri rifiuti a persone che sostano fuori dalle Ecostazioni stesse.	Euro 100,00
Art. 33 co.4 lett. d)	Conferimento di rifiuti al di fuori degli orari e giorni stabiliti	Euro 50,00
Art. 33 co. 1-2	Conferimento di rifiuti non autorizzato o di rifiuti non differenziati	Euro 100,00
Art. 33 co. 4 lett. e)	Uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compreso l'utilizzo quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o scarichi difformi dal regolamento presso le ecostazioni..	Euro 50,00
Art. 33 co. 4 lett. f)	Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal servizio pubblico	Euro 300,00
Art. 33 co. 4 lett. g)	Comportamenti che ostacolano i servizi	Euro 100,00
Art. 33 co.4 lett. h)	Conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che possano arrecare danno ai contenitori.	Euro 100,00
Art. 33 co.4 lett. i)	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti.	Euro 100,00
Art. 33 co.4 lett. j)	Combustione di rifiuti	Euro 200,00
Art. 33 co.4 lett. k)	Deposito di materiali al di fuori dei contenitori, ma nell'isola ecologica	Euro 400,00
Art. 33 co. 4 lett. l)	L'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, chewin gum barattoli, bottiglie e simili)	Euro 50,00
Art. 33 co. 4 lett. l)	Spandimento di olio e simili su suolo pubblico o ad uso pubblico.	Euro 100,00
Art. 33 co.4 lett. m)	Conferimento animali morti senza autorizzazione	Euro 100,00
Art. 38 co. 4 lett n)	Conferimento rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta in assenza di convenzione	Euro 200,00

Art. 33 co.4 lett. o)	Attivazione di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, senza autorizzazione del Comune.	Euro 200,00
Art. 33 co.4 lett. p)	Danneggiamento di attrezzature del servizio pubblico di smaltimento	Euro 500,00
Art. 33 co.4 lett. q)	Il trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente o disagio per la popolazione.	Euro 300,00
Art. 33 co.4 lett. r)	Compostaggio domestico condotto creando disagio al vicinato.	Euro 50,00
Art. 33 co.4 lett. s)	Gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti tritutati in fognatura	Euro 50,00
Art. 33 co.4 lett. t)	Conferimento di rifiuti prodotti in altro comune	Euro 500,00

2. Per qualsiasi altra violazione alle norme contenute nel presente regolamento è stabilita una sanzione pari a € 100,00.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in particolare a quanto disposto dal D. Lgs. n.152/06 e successive modificazioni ed integrazioni. **L'abbandono dei rifiuti, al di fuori delle ipotesi sanzionate dal presente regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni già previste dall'art. 192 del T.U Ambientale, approvato con D.L.vo 152/2006.**

Articolo 39

DANNI E RISARCIMENTI

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

TITOLO VII - ALTRE NORME

Articolo 40

VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 41

NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché quelle non incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.
2. Il presente regolamento abroga la versione dello stesso documento approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29.11.2001 e ogni altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile con quanto previsto nel presente documento.

3. Eventuali modifiche, non sostanziali, al presente regolamento, necessarie a seguito di modifiche della normativa comunitaria, nazionale o regionale, potranno essere fatte con Deliberazione di Giunta Comunale.